



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo referendario
Daniela Piacente	Primo referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario, <i>relatore</i>
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla verifica del funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Gallipoli (LE) ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di

bilancio, ai sensi dell'art. 148, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), relativamente agli anni 2021, 2022, 2023;

udito il relatore dr. Antonio Arnò, nella Camera di consiglio del 4 settembre 2025, convocata con ordinanza n. 21/2025;

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) dispone che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun Ente locale. A tal fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, predisposto e trasmesso in conformità alle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

I controlli interni su cui la Sezione è chiamata a esercitare le funzioni di controllo esterno ai sensi dell'art. 148 del TUEL sono espressamente disciplinati agli artt. 147 e ss., attenendo specificamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, al controllo strategico, al controllo sugli equilibri finanziari, al controllo sugli organismi partecipati e al controllo sulla qualità dei servizi.

Come precisato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR, le finalità del controllo affidato alla Corte comprendono: la verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; la valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; la verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; la rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; il

monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'Ente; il monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati.

L'art. 148, comma 4, TUEL dispone che, in caso di *«rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie»* del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun Ente locale, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, l. n. 20/1994 e dall'art. 248, commi 5 e 5-bis del Testo unico, *«le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione»*.

2. Con deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR del 4 novembre 2022 la Sezione delle Autonomie ha approvato la versione aggiornata delle Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021. Quindi, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR dell'11 gennaio 2024 sono state approvate le Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 e 2023.

Le Linee guida hanno previsto la trasmissione alla Sezione delle referti-questionario, strutturate in sezioni dedicate al sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa e contabile; Controllo di gestione; Controllo strategico; Controllo sugli equilibri finanziari; Controllo sugli organismi partecipati; Controllo sulla qualità dei servizi. Nei questionari allegati alle Linee guida e riferiti alle tre annualità è stata inserita anche un'appendice dedicata ai controlli interni rispetto all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR. Per l'anno 2021 le relative Linee guida hanno previsto nei questionari anche le appendici dedicate all'emergenza Covid e al lavoro agile.

Come rilevato dalla Sezione delle Autonomie nelle Linee guida approvate con deliberazione n. 23/SEZAUT/2019 del 16 agosto 2019, per le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è fatta salva la facoltà *«di integrare le informazioni contenute*

nello schema di relazione con la richiesta di ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei profili esaminati».

Recentemente, la Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/FRG) ha ribadito: «Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce un presidio efficace per l'osservanza dei principi di sana gestione e per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. L'adozione di un efficace sistema di controlli interni rappresenta, altresì, uno strumento utile per rispondere alle esigenze conoscitive del decisore politico e amministrativo, nonché un ausilio per soddisfare i bisogni della collettività amministrata. Di converso, un sistema inadeguato di controllo interno aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e programmatici, indebolisce le scelte gestionali ed organizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi, al controllore esterno di fare affidamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente».

3. Il Comune di Gallipoli (LE) registra una popolazione al 1° gennaio 2025, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel, di n. 18.931 abitanti (dati ISTAT).

In ottemperanza alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 16/2022/INPR del 4 novembre 2022, il Comune di Gallipoli ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Puglia, in data 31 gennaio 2023, il referto-questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021. Quindi, in ottemperanza alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2/2024/INPR dell'11 gennaio 2024, relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 e 2023, l'Ente ha trasmesso i relativi referti rispettivamente in data 12 marzo 2024 e 26 aprile 2024.

4. Tenuto conto della delibera di questa Sezione n. 4/2022/VSGC relativa alla verifica sul funzionamento dei controlli interni dell'Ente per il 2019 e visto il Regolamento del sistema dei controlli interni di Gallipoli, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 10.01.2013, con nota istruttoria del 8 luglio 2025, il Magistrato istruttore ha inoltrato all'attenzione dell'Ente una richiesta di documenti e

chiarimenti, domandando di riferire in ordine a diverse dichiarazioni rese nei referti-questionario, riferiti agli anni 2021, 2022 e 2023, in quanto contenenti risposte negative o apparse non congruenti. In data 7 agosto 2025 l'Ente ha dato riscontro alle richieste istruttorie della Sezione, fornendo anche informazioni e chiarimenti a rettifica di talune dichiarazioni rese nei referti-questionario.

Restando impregiudicata ogni ulteriore attività di verifica e valutazione intestata alla Sezione nell'ambito del controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente e degli altri controlli di competenza, si espongono a seguire gli esiti dell'attività istruttoria svolta.

1. L'attività reportistica nei controlli interni

Dalla disamina della documentazione acquisita agli atti, emerge lo svolgimento di verifiche infrannuali nell'ambito delle diverse tipologie di controllo. Si constata la presenza di alcune criticità su più tipologie di controllo per quanto concerne l'attività di reportistica.

Innanzitutto è da richiamare quanto disposto nel citato regolamento dei controlli interni dell'Ente: per il controllo strategico è previsto il rilascio di almeno 2 *report*, di cui il primo entro il mese di agosto e il secondo entro il mese di gennaio dell'anno successivo (art. 8); per il controllo di gestione, si prevede l'elaborazione di *report* a cadenza semestrale con trasmissione dal Servizio *Programmazione, organizzazione e controllo* agli amministratori, ai responsabili di settore e all'Organismo Indipendente di Valutazione (art.13); per quanto concerne il controllo di regolarità amministrativa e contabile, con particolare riferimento al controllo di tipo successivo, i relativi risultati sono rappresentati da *report* semestrali e da un *report* annuale (art. 21); con riguardo al controllo sugli equilibri finanziari, il responsabile del servizio finanziario, in occasione delle verifiche di cassa svolte dall'organo di revisione con cadenza almeno trimestrale, ne formalizza il controllo e predispone un verbale delle attività svolte, asseverato dall'organo di revisione e trasmesso alla giunta comunale affinché ne prenda atto con

deliberazione alla prima seduta utile (art. 22); inoltre, secondo il regolamento di contabilità dell'Ente, è presente un controllo di gestione interno in cui si prevede l'elaborazione di un documento di verifica dei rapporti di gestione a cadenza semestrale da sottoporre alla conferenza dei responsabili dei settori e, da parte di quest'ultima, la trasmissione dei contenuti agli organi politici su base annuale (art. 59 del regolamento di contabilità); relativamente al controllo sugli organismi partecipati non quotati, si prevede l'elaborazione di *report*, sia in fase di controllo concomitante che consuntivo, da parte degli organi delle stesse società (artt. 26 e 27); con riguardo al controllo sulla qualità dei servizi erogati, garantito dal settore affari generali del comune, è previsto che i relativi esiti vengano pubblicati sul sito online del comune (art. 33).

Tenuto conto di quanto riportato nel regolamento, dalle risposte fornite con i questionari sui controlli interni trasmessi dall'Ente non si è riscontrata una piena conformità al dispositivo regolamentare, né si è rilevata una corrispondenza tra *report* previsti e *report* prodotti per ciascuna annualità esaminata. In sede istruttoria è stato quindi chiesto di trasmettere i *report* prodotti per ciascuna annualità, di fornire delucidazioni per cui per alcune tipologie di controllo sono stati rilasciati meno *report* rispetto a quanto previsto, di motivare l'assenza dei *report* per il controllo sugli organismi partecipati e di chiarire perché per il controllo sugli equilibri finanziari siano stati rilasciati due *report* per il 2021 quando sul questionario ne era stato previsto uno.

Con nota di risposta del 7 agosto 2025, l'Ente dichiarava di aver rilasciato due *report* su base semestrale sia per il 2022 che per il 2023, mentre solo per l'anno 2021 i *report* risultano in numero inferiore a causa delle «*assenze maturate in ragione del Covid nel periodo di riferimento di struttura di supporto al segretario generale - che ha poi lasciato il Comune di Gallipoli a fine anno - che ha generato diversi problemi organizzativi e tra questi difficoltà operative nel porre in essere l'attività istruttoria richiesta dal sistema dei controlli interni*». Tuttavia, in sede di riscontro, non sono stati trasmessi i *report* richiesti con nota istruttoria dell'8 luglio 2025, non rendendo possibile in linea generale, constatare la veridicità di quanto dichiarato nella risposta fornita dall'Ente e di verificare l'eventuale

erroneità dei dati dichiarati nei relativi referti-questionario per le tre annualità esaminate.

A livello di singolo controllo, in particolare, relativamente al controllo sugli organismi partecipati non quotati, si prende comunque atto di quanto dichiarato dall'Ente, circa l'assenza di tale tipologia in quanto non esistono ad oggi partecipazioni in società attive.

In aggiunta, con riferimento al controllo di gestione, si prende atto di quanto dichiarato dall'Ente, ovvero che i referti di tale controllo sono stati oggetto di apposite approvazioni da parte della Giunta comunale (in proposito l'Ente, in sede di risposta ha allegato le deliberazioni di Giunta comunale n. 461 del 2022 per il referto relativo all'anno 2021, n. 17 del 2024 per il referto del 2022 e n. 14 del 2025 per il referto del 2023). I referti sulla verifica degli equilibri finanziari risultano essere stati prodotti invece in occasione delle verifiche *ex art. 193* del TUEL con deliberazioni di Consiglio comunale (l'Ente al riguardo ha trasmesso le Deliberazioni di Consiglio n. 41 del 2021, n. 31 del 2022 e n. 49 del 2023). In merito ai *report* sui controlli amministrativi l'Ente ha dichiarato che non vi sono state ufficializzazioni di Giunta o Consiglio, mentre, conformemente alla propria disciplina interna, le risultanze sono state trasmesse al Sindaco, agli Assessori e all'OIV.

Tenuto conto di quanto illustrato, la Sezione raccomanda pertanto al Comune di Gallipoli di porre maggiore attenzione nella formulazione della reportistica per le diverse tipologie di controllo interno così come disposto dal regolamento sui controlli interni dell'Ente stesso. Inoltre, richiama il Comune di Gallipoli di porre una maggiore attenzione tanto nella predisposizione dei referti-questionario per i prossimi esercizi, quanto nella trasmissione della documentazione rilevante richiesta in occasione degli iter istruttori.

2. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall'art. 147-bis del TUEL, è esercitato, in via preventiva, da ciascun responsabile di servizio attraverso il

parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile, nonché del visto di attestazione della copertura finanziaria.

Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato in via successiva, invece, con le modalità definite dall'Ente, sotto la direzione del segretario generale e nel rispetto della normativa vigente. In base al comma 2 dell'art. 147-bis «*sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento*».

Per il comune di Gallipoli, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è disciplinato nel proprio regolamento del 2013 agli articoli 14 e 15 per la fase preventiva e agli articoli dal 16 al 21 per la fase successiva. In particolare, per quanto concerne il controllo successivo di regolarità amministrativa, si dispone che: esso venga svolto dall'Unità *Programmazione, Organizzazione e Controllo* sotto la direzione del Segretario Generale; si verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti a standard di riferimento riguardo alla regolarità delle procedure, al rispetto dei tempi, alla correttezza formale dei provvedimenti emessi, all'affidabilità dei dati riportati, al rispetto delle normative vigenti e alla conformità con le norme regolamentari e con il programma di mandato, il PEG, gli atti di programmazione, le circolari interne e gli atti di indirizzo; gli atti sottoposti al controllo sono almeno il cinque per cento del totale e la loro selezione deve avvenire mediante estrazione casuale con procedure informatiche.

In proposito, con nota di risposta del 7 agosto 2025, l'Ente ha specificato che per l'estrazione degli atti da sottoporre a verifica è stata utilizzata una specifica funzione del software SEP (Sistema Enti Pubblici) - versione 3.2.6 fornito da PARSEC, garantendo la casualità e l'automatizzazione del processo grazie a parametri oggettivi e non discrezionali e quindi la trasparenza, la tracciabilità e l'imparzialità della selezione. Al riguardo, l'Ente ha altresì provveduto a trasmettere l'elenco delle estrazioni effettuate per ciascun settore amministrativo e relative al primo e secondo semestre 2021, al secondo semestre 2022, al primo e al secondo semestre 2023.

A questo proposito, si evince la conformità delle modalità di controllo successivo sulla regolarità amministrativa e contabile con il proprio Regolamento sui controlli interni e, pertanto, la Sezione ne prende atto.

3. Controllo di gestione

Il controllo di gestione è delineato dall'art. 147 del TUEL come un controllo diretto a verificare *«l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati»*.

L'art. 196 del TUEL individua, come scopo del controllo di gestione, la *«realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa»*.

Ai sensi dell'art. 197 del TUEL, il controllo di gestione si esplica attraverso la predisposizione del piano esecutivo di gestione, la rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché la rilevazione dei risultati raggiunti, la valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa (comma 2). Il controllo di gestione deve esser svolto riguardo ai singoli servizi e centri di costo, così da poter verificare analiticamente e complessivamente investimenti e risultati (comma 3) e poter valutare nel miglior modo possibile efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (comma 4).

Inoltre, l'art. 198 del TUEL dispone che *«la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili»*; l'art. 198-bis del medesimo testo unico prescrive che il referto del controllo di gestione sia inviato anche alla Corte dei conti, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi.

La Sezione delle Autonomie ha precisato che il controllo di gestione non può prescindere dall'utilizzo di strumenti tecnico-contabili quali: il *budget*, che per gli enti locali può essere rappresentato dal PEG; la contabilità analitica, fondata su una contabilità generale economico-patrimoniale; l'analisi di bilancio, con gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; il *benchmarking*; il sistema di *reporting* (deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR).

Tale tipo di controllo si inserisce nell'ambito della cultura dei risultati, evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili (cfr. *ex multis* Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 70/2021/VSGC).

In linea con le disposizioni normative dettate dal TUEL, gli artt. 7-13 del Regolamento sui controlli interni del 2013 disciplinano tale controllo per il Comune di Gallipoli.

In particolare, l'articolo 11: disciplina la struttura operativa del controllo di gestione facente capo all'unità *Programmazione, organizzazione e controllo*; prevede come strumento di controllo il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) che comprende il Piano Dettagliato degli Obiettivi con valenza di Piano Annuale della Performance; dispone che l'andamento della gestione in corso d'esercizio sia monitorata con periodicità almeno semestrale in modo da individuare gli interventi correttivi da introdurre. All'articolo 12 si disciplinano le diverse fasi dell'attività di controllo: si parte dalla predisposizione del Piano degli Obiettivi e dalla previsione di una serie di indicatori e parametri, si procede con le rilevazioni e la valutazione dei dati e dei risultati raggiunti e si termina con l'elaborazione di *report* semestrali sulle attività complessive dell'Ente, sulla gestione dei settori, dei singoli servizi e dei centri di costo. I *report*, poi, come previsto nell'articolo 13, sono trasmessi con cadenza semestrale dal Servizio *Programmazione, Organizzazione e Controllo* agli amministratori, ai responsabili di settore e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Nei referti-questionario relativi agli anni 2021, 2022 e 2023, l'Ente, tuttavia, ha dichiarato che i *report* periodici non sono risultati tempestivi e aggiornati nel fornire le informazioni utili alle decisioni da intraprendere. Inoltre, il controllo di gestione non risulterebbe in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi, né, per il 2022 e il 2023, sono stati elaborati indicatori di *output*. Alla richiesta di chiarimenti trasmessa da questa Sezione, l'Ente, con nota del 7 agosto 2025, ha risposto che: *«l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie viene effettuata in fase di approvazione del PEG provvisorio, all'inizio dell'esercizio finanziario. Di seguito, con l'approvazione del PIAO, vengono articolati gli specifici obiettivi da raggiungere con assegnazione delle corrispondenti risorse...»*; *«il monitoraggio viene formalmente effettuato a consuntivo a fine dell'esercizio in fase di valutazione della performance... sebbene il referto del controllo di gestione venga formalizzato e approvato dalla Giunta Comunale ad esercizio concluso, invero l'attività di monitoraggio sugli obiettivi fissati in corso d'anno si sviluppa costantemente tramite confronto tra l'Amministrazione comunale e i responsabili di settore, influenzando la programmazione dell'esercizio successivo»*. In sede di risposta, l'Ente ha infine allegato le richiamate deliberazioni di Giunta comunale di approvazione dei referti di gestione (deliberazioni di Giunta comunale n. 461 del 2022 per il referto relativo all'anno 2021, n. 17 del 2024 per il referto del 2022 e n. 14 del 2025 per il referto del 2023).

In questa sede, si rammenta che, con precedente iter istruttorio sui controlli interni relativo all'esercizio 2019 e Deliberazione n. 4/2022/VSGC, questa Sezione rilevava la mancata redazione dei *report* semestrali previsti, fermo restando che il controllo della gestione e la misurazione dei risultati erano avvenuti in occasione di Relazione sulla Performance, approvata successivamente con deliberazione di Giunta comunale n. 310 del 10 novembre 2023.

In proposito, inoltre, per le annualità qui considerate, sono da richiamare le conclusioni sulle valutazioni effettuate dall'OIV nelle proprie relazioni sulle performance (reperate presso la sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale online dell'Ente). In particolare, l'OIV conclude, in ogni relazione,

dichiarando che il processo di valutazione, in ciascun anno, risulta condizionato dai tempi di approvazione del Piano degli Obiettivi e della Performance e dal ritardo nel rendicontare dei dirigenti. Inoltre, *«la carenza di regolamentazione e la tardiva approvazione del PDO hanno di fatto impedito... una seria valutazione della performance organizzativa ed inoltre limitato anche la valutazione dei Dirigenti... Ciò ha costretto ancora una volta ad "adattare" la metodologia, con il risultato di avere, come già negli anni precedenti, una valutazione che dipende al 50% dagli obiettivi raggiunti ed al 50% dalle competenze e dai comportamenti organizzativi»*. Emergono perciò le seguenti criticità da rimuovere: *«l'assegnazione degli obiettivi non può avvenire ad esercizio ormai concluso, con l'evidente paradosso che l'assegnazione segue le attività già svolte o, teoricamente, si fissa l'obiettivo alla luce dei risultati già conseguiti; buona parte degli obiettivi, a volte quasi tutti, riguardano attività ordinarie e non dovrebbero, pertanto, essere oggetto di valutazione finalizzata all'indennità di risultato, inoltre, spesso, quelli pluriennali, risultano privi di indicatori annuali e, quindi, misurabili solo alla fine dell'ultimo esercizio previsto»*.

Alla luce di quanto suesposto, la Sezione, pur prendendo atto dell'implementazione dell'attività di monitoraggio concomitante alla definizione degli obiettivi e delle risorse finanziarie da assegnare in fase di approvazione di PEG e alla definizione successiva di obiettivi specifici da raggiungere in sede di approvazione del PIAO, rileva che il controllo di gestione, sebbene possa influenzare la programmazione dell'esercizio successivo, in carenza delle fasi e della reportistica semestrale previsti, non può essere attualmente considerato come *de facto* organizzato e realizzato conformemente con il quadro regolamentare dell'Ente e in modo tale da verificare e garantire che le risorse assegnate per gli obiettivi prefissati siano correttamente impiegate secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, né, in corso d'anno, pare possibile procedere con eventuali e necessarie riprogrammazioni degli obiettivi.

La Sezione, pertanto, evidenzia il mancato superamento delle criticità già segnalate con precedente deliberazione n.4/2022/VSGC e richiama l'Ente ad intraprendere ogni azione necessaria per migliorare il proprio sistema di controllo di gestione e correlata reportistica, conformemente anche al dispositivo del proprio

regolamento sui controlli interni e tenendo conto che, in carenza di adeguate misure, le stesse valutazioni sulle performance possono risultare viziate o comunque parziali.

4. Controllo strategico

Ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL, il controllo strategico costituisce un momento di verifica dello stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio, attraverso la *«rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici»*.

La Sezione delle Autonomie ha evidenziato che il controllo strategico *«non è solo un supporto della politica, ma anche un'attività funzionale all'adempimento relativo agli equilibri di bilancio. Esso è anche, in qualche modo, collegato al controllo di qualità, sia direttamente che tramite l'intermediazione di organismi esterni che, con il ricorso ad apposite metodologie, verificano e riferiscono sulla soddisfazione degli utenti esterni e interni»* (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG).

Per il Comune di Gallipoli, il regolamento sui controlli interni dedica gli articoli dal n.4 al n. 8 sul controllo strategico. In particolare, si dispone che componenti del sistema di controllo strategico sono: *«i sistemi di monitoraggio e valutazione dei programmi e progetti; il sistema di monitoraggio sul programma di governo; i processi di valutazione dell'impatto complessivo delle politiche comunali sulla comunità e sul territorio; il sistema di monitoraggio dei processi di implementazione delle politiche comunali da parte delle strutture operative e alle verifiche degli indirizzi e delle direttive per la gestione»* (art. 5). Per la definizione degli obiettivi strategici, si dispone che il Segretario Generale e i Dirigenti forniscono al Sindaco gli elementi per l'elaborazione della direttiva annuale finalizzata all'individuazione e/o adeguamento degli obiettivi strategici; la direttiva del Sindaco identifica i principali obiettivi per centro di responsabilità, quelli di miglioramento ed eventualmente indica progetti speciali e scadenze intermedie; la programmazione e la

definizione degli obiettivi strategici è poi effettuata con la Relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio comunale unitamente al bilancio (art. 6). Tra gli strumenti di programmazione si deve poi prevedere un sistema di monitoraggio e valutazione per verificare lo stato di attuazione dei processi e dei risultati raggiunti. In ciò il monitoraggio è teso a supportare: «*la revisione, l'aggiornamento e lo sviluppo di politiche comunali di intervento; la funzione di responsabilità nei confronti del Consiglio comunale; la funzione di direzione sui processi di attuazione dei programmi*» (art 7). Al fine di realizzare operativamente il controllo, il regolamento infine prevede che l'unità preposta (unità operativa di *Programmazione, organizzazione e controllo* sotto la direzione del Segretario Generale), avvalendosi dei risultati di rilevazioni interne e di appositi *report* trasmessi dai Dirigenti e finalizzati a rilevare lo stato attuativo della programmazione comunale, rilasci per ogni esercizio finanziario almeno 2 *report*, di cui uno entro agosto, per l'adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione sullo stato di attuazione dei programmi, e uno entro gennaio dell'anno successivo, di carattere complessivo (art. 8).

In sede istruttoria per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, la Sezione ha avanzato alcune richieste di chiarimenti sulla base delle risposte fornite dall'Ente nei referti annuali sui controlli interni. In particolare, oltre a chiedere di illustrare sinteticamente gli elementi principali del sistema di controllo strategico realizzato, la Sezione ha chiesto: la trasmissione delle deliberazioni di approvazione del PEG per ciascun ciclo di programmazione dal 2022-2024 al 2024-2026 e del PIAO a partire dal 2022-2024 oltre che di indicare i *link* alla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente; delucidazioni in merito alla mancata elaborazione dell'indicatore *d) innovazione e sviluppo*, l'assenza del parametro *rispetto degli standard di qualità prefissati* per la verifica dello stato di attuazione dei programmi; di motivare la mancata inclusione degli indicatori sulle misure di *a) Benessere Equo e Sostenibile promosse dall'Agenda ONU 2030* e *c) Promozione e sostegno alle politiche giovanili di sviluppo e di aggregazione* nella sezione "*Valore Pubblico*" del PIAO per i referti-questionario del 2022

e del 2023; la sintesi, per il 2022 e 2023 sulle misure generali di prevenzione del rischio di corruzione.

L'Ente, con nota di riscontro del 7 agosto 2025, ha provveduto a fornire alcune risposte parziali in merito ai punti sollevati. Innanzitutto, si conferma la stretta connessione tra controllo strategico e controllo di gestione, laddove *«l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie viene effettuata in fase di approvazione del PEG provvisorio, all'inizio dell'esercizio finanziario. Di seguito con l'approvazione del PIAO, vengono articolati gli specifici obiettivi da raggiungere con assegnazione delle corrispondenti risorse»*. Il monitoraggio sul controllo di gestione e il controllo strategico è *«formalmente effettuato a consuntivo alla fine dell'esercizio in fase di valutazione delle performance»*. Risulta altresì che i documenti richiesti relativi a PEG e PIAO sono pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale online dell'Ente e rispettivamente nella sezione *Performance/Piano della Performance* (i cui PEG sono richiamati come appendice del PIAO a partire dalla programmazione 2023-2025) e nella sezione *Piano Integrato di Attività e Organizzazione* (PIAO). Le deliberazioni Giunta comunale trasmesse sono: la n. 277 dell'1 agosto 2022 per il PEG 2022-2024, la n. 242 del 20 luglio 2023 per il PEG 2023-2025 e la n. 42 dell'1 febbraio 2024 per il PEG 2024-2026; la n. 308 del 2 settembre 2022 per l'approvazione del PIAO 2022-2024, la n.270 del 9 agosto 2023 per il PIAO 2023-2025 e la n. 223 del 30 maggio 2024 per il PIAO 2024-2026.

Dalle risposte fornite dall'Ente, tuttavia, non si evince una piena conformità al disposto del regolamento sui controlli interni, in particolare relativamente alla reportistica citata all'art. 8, né sono state rese delucidazioni riguardo all'assenza di indicatori e dei parametri citati durante l'iter istruttorio. Per quanto invece concerne le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione, l'Ente ha chiarito che sono incluse in apposita sezione dei PIAO e sono state condotte *«nell'ambito di una più generale e costante attività di coinvolgimento degli attori nell'ambito delle attività d'ufficio attraverso azioni di coinvolgimento e di attenzione intorno ai temi seguenti: corrette modalità di svolgimento e autorizzazione di attività ed incarichi extraistituzionali e conseguenti incompatibilità; obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse; incompatibilità specifiche*

per funzionari e dirigenti; richiamo al codice di comportamento; formazione del personale in merito ai casi specifici di obbligo di astensione, rotazione delle funzioni apicali interne; azioni di informatizzazione e standardizzazione degli atti/procedimenti». Si rileva altresì che nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale online sono reperibili i piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza per i cicli 2021-2023 (approvato con delibera di Giunta comunale n. 95 del 30 marzo 2021), 2022-2024 (approvato con delibera di Giunta comunale n.150 del 22 aprile 2022), 2023-2025 (approvato con delibera di Giunta comunale n. 103 del 28 marzo 2023).

Alla luce di quanto rappresentato, la Sezione prende atto della parziale conformità al dispositivo del regolamento sui controlli interni del sistema di controllo strategico implementato dal Comune di Gallipoli sollecitando quindi l'Ente ad adottare per il futuro le necessarie misure correttive e, inoltre, di procedere: ad includere l'elaborazione e applicazione anche di indicatori di *innovazione e sviluppo*; a consentire la verifica dello stato di attuazione dei programmi da parte dell'organo politico anche in base a parametri per il *rispetto degli standard di qualità prefissati*; a prevedere l'inclusione presso la sezione " *Valore Pubblico*" del PIAO di indicatori di impatto in merito al *Benessere Equo e Sostenibile promosse dall'Agenda ONU 2030* e alla *Promozione e sostegno alle politiche giovanili di sviluppo e di aggregazione*.

5. Controllo sugli equilibri finanziari

Ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUEL il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità (comma 1).

Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel Regolamento di contabilità dell'Ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione (comma 2). Esso implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni (comma 3).

Il controllo di cui trattasi è funzionale all'attivazione tempestiva degli opportuni processi correttivi a fronte di un andamento gestionale incompatibile con le previsioni di bilancio, in funzione di ripristino dell'equilibrio dei saldi economici e finanziari.

Nel Comune di Gallipoli tale controllo è stato soggetto anche alle disposizioni dell'articolo 22 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato nel 2013. Per l'attività di tale controllo il Regolamento fa espresso rinvio al Regolamento di Contabilità dell'Ente e specifica che in occasione delle verifiche di cassa svolte dall'organo di revisione a cadenza almeno trimestrale il responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari (c.4 art. 22). In particolare, il responsabile del servizio finanziario predispone un breve verbale, asseverato dall'organo di revisione, attestando il permanere degli equilibri finanziari. Successivamente, la Giunta comunale ne prende atto con propria deliberazione. In caso di situazioni pregiudizievoli degli equilibri di bilancio, il responsabile finanziario entro sette giorni trasmette apposite segnalazioni con le modalità definite dal Regolamento di Contabilità al Rappresentante Legale dell'Ente, al presidente del Consiglio comunale, al Segretario Generale, all'Organo di revisione e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti (c. 5 art. 22).

Tenuto conto di tale quadro regolamentare e delle risposte fornite nei referti-questionario sui controlli interni per il 2021, 2022 e 2023, questa Sezione con propria nota istruttoria ha chiesto delucidazioni in merito all'elaborazione di atti di indirizzo volti ad evitare la formazione di posizioni debitorie fuori bilancio, di fornire evidenza documentale delle specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per lo svolgimento dei controlli adottate dal responsabile del servizio finanziario e di trasmettere le deliberazioni di Consiglio comunale per l'approvazione dei rendiconti di gestione 2021, 2022 e 2023.

In proposito, l'Ente, con nota di riscontro del 7 agosto 2023, ha provveduto ad illustrare le modalità operative del controllo sugli equilibri finanziari specificando il coinvolgimento di tutti i servizi dell'Ente, del Segretario Generale, della Giunta e dell'Organo di revisione. In particolare, il Responsabile del servizio finanziario svolge attività di coordinamento e confronto continuo con tutti i responsabili di settore per il monitoraggio della gestione finanziaria e provvede a segnalare eventuali criticità circa la riscossione delle entrate, al fine di avviare per tempo le procedure di recupero. In sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'Ente afferma che il Responsabile del servizio finanziario chiede a tutti i responsabili di settore di: segnalare le situazioni in grado di pregiudicare gli equilibri di bilancio relativamente alla gestione di competenza che per c/residui; segnalare la presenza di debiti fuori bilancio cui occorre adottare i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento e copertura delle spese; verificare le voci di entrata e di spesa in base all'andamento della gestione, evidenziando l'esigenza di possibili variazioni; verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati al fine di adottare eventuali e necessarie variazioni. L'Ente specifica, inoltre, che, pur in assenza di specifiche formali linee di indirizzo, in sede di bilancio di previsione provvede a stanziare risorse sufficienti in caso di debiti fuori bilancio per posizioni debitorie derivanti da sentenze esecutive. In proposito, l'Ente ha rappresentato che negli anni in esame si è registrata una contrazione dei debiti fuori bilancio.

Infine, in merito a tale tipologia di controllo, si prende atto della trasmissione da parte dell'Ente delle Deliberazioni di Consiglio comunale per l'approvazione dei rendiconti di gestione per gli anni 2021, 2022 e 2023, rispettivamente: la n. 22 del 29 aprile 2022; la n. 34 del 27 aprile 2023 e la n. 7 del 29 aprile 2024.

La Sezione, pertanto, prende atto di quanto riferito dal Comune di Gallipoli e, ferma restando l'attività di verifica intestata alla Sezione in ordine alla gestione finanziaria dell'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 166, della l. n. 266/2005, raccomanda una costante attenzione e un puntuale monitoraggio in materia.

6. Controllo sugli organismi partecipati

Il controllo sulle società partecipate è previsto dall'art. 147-*quater* del TUEL, ai sensi del quale l'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale.

Il controllo è esercitato dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili; i risultati complessivi della gestione dell'Ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il Regolamento comunale sui controlli interni approvato nel 2013 dedica gli articoli dal 23 al 32 per tale tipologia di controllo. In particolare, vi si prevede una funzione di indirizzo e controllo in capo al Consiglio comunale che definisce annualmente gli obiettivi che si intendono raggiungere con le società partecipate in termini di bilancio e in termini di efficacia, di efficienza e di economicità dei servizi garantiti da tali società (art. 24). Si prevede, agli articoli 25, 26 e 27, un controllo economico-finanziario di tipo concomitante e un controllo di tipo consuntivo (comprendenti la predisposizione da parte delle società di relazioni quadrimestrali, *report* semestrali, la proposta di bilancio delle società, l'adozione di schemi di budget annuale e pluriennale e l'adozione del piano degli investimenti). Il regolamento dispone altresì: in merito al controllo di efficienza e di efficacia (art. 28) con modalità di monitoraggio concomitante (mediante *report* periodici sull'attuazione degli obiettivi previsti) e a consuntivo (sulla valutazione degli standard quali-quantitativi e l'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza); riguardo alla stipula di contratti di servizio approvati con deliberazione consiliare (art. 29); relativamente alla previsione della carta dei servizi per la specificazione dei principi e degli standards cui deve essere uniformata l'erogazione dei servizi pubblici locali esternalizzati (art. 30); in merito alla reportistica semestrale cui le società/enti partecipati devono conformarsi (art. 31); riguardo alle analisi di *customer satisfaction* da produrre su base annuale da parte delle società/enti partecipati (art. 32).

Per quanto concerne le annualità oggetto d'analisi, in sede istruttoria, questa Sezione chiedeva all'Ente di: indicare la specifica struttura dedicata ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL; fornire evidenza circa l'individuazione delle società a controllo pubblico in conformità con il disposto di cui all'art. 32 lett. b) ed m) del TUSP; fornire evidenza documentale sul monitoraggio dei rapporti economici, finanziari e patrimoniali tra Ente e partecipate, sui rapporti creditori/debitori, sulle note informative e la doppia asseverazione degli organi di controllo; relazionare in merito alle diverse risposte negative o per cui non ne ricorre la fattispecie nei referti-questionario di ciascun anno esaminato; relazionare in merito al rispetto degli articoli previsti per gli organismi partecipati nel Regolamento sui controlli interni.

In proposito, l'Ente, con riscontro del 7 agosto 2025, ha specificato che la struttura interna per tale controllo è incardinata presso il servizio finanziario dell'Ente. Inoltre, per quanto concerne le risposte fornite dei diversi referti-questionario sui controlli interni, l'Ente ha evidenziato che le partecipazioni non riguardano società attive. In particolare, il Comune di Gallipoli dichiara infatti di detenere *«una quota del 12,5 per cento del capitale consortile del GAC Jonico-Salentino Società consortile a responsabilità limitata, in liquidazione per scioglimento anticipato dal 13/07/2018 e inattiva; una quota del 2,01 per cento del capitale consortile del GAL SERRE Salentine Srl, anche in questo caso il Consiglio Comunale, già con deliberazione n. 11 del 16/09/2016, ha stabilito di recedere formalmente dal medesimo, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto societario. L'Assemblea dei Soci, in data 15.05.2025, ha deliberato lo scioglimento e la chiusura definitiva della società GAL Serre Salentine; una quota consortile del 14,5 per cento del capitale consortile del "Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce" (Consorzio A.S.I. Provincia di Lecce) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge Regionale 08.03.2007 n. 2, da non considerarsi in base alle vigenti disposizioni in materia quale società partecipata»*. Infine, si dà atto della ricognizione annuale effettuata dall'Ente in conformità all'art. 20 del TUSP, con esito negativo dal 2018 (deliberazioni del Consiglio comunale: n. 41 del 30 novembre 2020 per la ricognizione periodica degli enti partecipati al 31.12.2019; n. 51 del 26 novembre 2021 per la ricognizione al 31.12.2020; n. 51 del 29 novembre 2022 per la ricognizione al

31.12.2021; n. 62 del 30 novembre 2023 per la ricognizione al 31.12.2022, n. 35 del 29 novembre 2024 per la ricognizione al 31.12.2023), e della trasmissione delle asseverazioni attestanti i rapporti debitori/creditori, relative essenzialmente nel pagamento della quota associativa annuale dell'Ente presso il Consorzio ASI Lecce.

7. Controllo sulla qualità dei servizi

L'art. 147, comma 2, lett. e) del TUEL attribuisce agli enti locali il compito di *«garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente».*

In proposito, il Comune di Gallipoli ha dedicato al controllo sulla qualità dei servizi l'articolo 33 del richiamato Regolamento sui controlli interni, con cui si dispone che: *«il comune adotta strumenti finalizzati al controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'Ente; con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione viene approvato il programma del controllo della qualità dei servizi erogati, individuando i servizi sottoposti ad indagine, gli strumenti da adottare e le relative tempistiche; gli esiti dell'attività di controllo vengono pubblicati sul sito internet del Comune; l'attività di misurazione deve essere ripetuta per lo stesso servizio per più anni consecutivi, al fine di rilevare il miglioramento della soddisfazione dell'utenza; il controllo sulla qualità dei servizi viene garantito dal Settore Affari Generali del Comune».*

Con attività istruttoria inerente ai referti-questionario 2021, 2022 e 2023 e sulla base delle risposte ivi contenute, questa Sezione ha chiesto all'Ente di relazionare in merito al superamento o meno delle criticità riscontrate già in sede di Deliberazione n.4/2022/VSGC relativamente all'anno 2019 (con riguardo a: adozione di indicatori non rappresentativi compiutamente delle dimensioni effettive della qualità dei servizi erogati; mancata elaborazione di indicatori di tempestività, trasparenza, conformità agli standard di qualità e relativamente alle segnalazioni per disservizi; non conformità degli standard di qualità programmati con quelli previsti dalla carta dei servizi, assenza

di indagini sulla soddisfazione degli utenti interni e/o esterni; assenza di *benchmarking* con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni; mancata previsione di coinvolgimento degli *stakeholder* nella definizione degli standard di qualità; mancata realizzazione dell'innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi). Al contempo, è stato chiesto di relazionare in merito all'adozione di sistemi di monitoraggio per la valutazione della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda e sulla mancata adozione della Carta dei Servizi.

Con nota di riscontro del 7 agosto 2025, l'Ente ha fornito alcune risposte parziali sui punti richiamati, non chiarendo quindi se le criticità già precedentemente evidenziate siano state pienamente superate. Ad ogni modo, sul punto l'Ente ha dichiarato: di aver approvato la Carta della qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - anno 2022 (reperibile sul portale istituzionale online al link: https://www.comune.gallipoli.le.it/documenti/trasparenza/Carta_qualita_servizi.pdf); che il controllo della qualità dei servizi erogati è svolto inoltre sul servizio mensa scolastica attraverso apposita commissione; che sono promosse specifiche campagne di ascolto dell'utenza da parte di ciascun responsabile dei singoli uffici e attraverso una pagina di controllo della qualità dei servizi di informazione erogati presente sul sito istituzionale dell'Ente. In proposito, si segnala che presso il percorso online sezione amministrazione trasparente/servizi erogati/servizi in rete si accede alla pagina *statistiche di misurazione della soddisfazione degli utenti*, nella quale sono riportati per diversi procedimenti amministrativi i risultati a sondaggi sulla soddisfazione degli utenti. Inoltre, il percorso <https://www.comune.gallipoli.le.it/sezione-informazioni/utilita/valuta-il-sito-rispondi-al-questionario> indica il collegamento al questionario di valutazione del portale istituzionale dell'Ente.

La Sezione, nel prendere atto di quanto espresso, rileva un parziale progresso nel superamento delle criticità precedentemente sollevate con deliberazione n.4/2022/VSGC e raccomanda l'Ente di proseguire nell'attività di miglioramento del controllo, anche avviando confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità

raggiunti da altre amministrazioni e prevedendo forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (stakeholders) nella fase di definizione degli standard di qualità.

8. Controlli su interventi finanziati con fondi PNRR

L'Ente è soggetto attuatore di diversi interventi finanziati con fondi PNRR, per un importo complessivo pari ad euro 6.753.715,44 e qui di seguito elencati:

1. M4C1 I 1.1 -REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA FRANCESCO MILIZIA - *intervento in fase di esecuzione. Fine lavori prevista il 30/9/2025.*

2. M5C2 I 2.1 - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE LUNGO IL LITORALE NORD IN COLLEGAMENTO CON L'ITINERARIO N.14 CY.RO.N.MED - *intervento in fase di esecuzione. Fine lavori prevista il 30/03/2026.*

3. M5C2 I 2.1 - INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE EX PRETURA IN VIA ANTONIETTA DE PACE - *intervento in fase di esecuzione. Fine lavori prevista il 30/01/2026.*

4. M5C2 I 2.1 - PROGETTO DI ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VICINALE MADONNA DEL CARMINE CON L'INSERIMENTO DELLA VIABILITÀ CICLOPEDONALE - *intervento in fase di esecuzione. Fine lavori prevista il 30/03/2026.*

5. M5C2 I 1.1 - *sub-investimento* 1.1.1- SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - *intervento in fase di esecuzione. Fine lavori prevista il 30/03/2026*

6. M5C2 I 1.1 *sub-investimento* 1.1.3- RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE- *intervento in fase di esecuzione. Fine lavori prevista il 30/03/2026*

7. M5C2 I 1.2- PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - *intervento in fase di esecuzione. Fine lavori prevista il 30/03/2026.*

8. M2C1 I 1.1 Linea d'Intervento A- REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI. L'intervento che vede un unico finanziamento si suddivide in 3 progetti di cui il Soggetto attuatore è l'ARO 11 LE, all'interno del quale Gallipoli è il comune capofila: 1. INCREMENTO DI ATTREZZATURE INFORMATIZZATE. TERRITORIO COMUNALE - STRUMENTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER APPLICAZIONE IOT. - COMUNI DI RACALE-ALLISTE. Intervento concluso; 2. REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE IN VIA BERLINGUER- COMUNE DI MELISSANO. Intervento concluso; 3. REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR)- Comune di Taviano. Intervento in fase di esecuzione. Fine lavori prevista il 30/03/2026.

9. M4C1 I 1.2- REALIZZAZIONE AULA REFETTORIO PER IL PLESSO SCOLASTICO SOFIA STEVENS IN VIA GIORGIO DA GALLIPOLI - intervento in fase di esecuzione. Fine lavori prevista il 30/03/2026.

Per quanto concerne il sistema di controllo e monitoraggio degli interventi, l'Ente ha dichiarato di demandare la *governance* PNRR alla struttura interna presente all'interno del Settore 4 - Sviluppo del Territorio, Urbanistica, Ambiente, Edilizia ed Innovazione con la sezione dedicata *Attuazione del PNRR*, che si occupa di funzioni di coordinamento generale all'implementazione dei diversi interventi. La sezione riceve poi supporto dal funzionario esperto in Monitoraggio e Rendicontazione, da due funzionari tecnici a tempo determinato preposti all'attuazione degli interventi PNRR e da altre figure di collaboratori esterni (di cui uno di livello *senior* per la rendicontazione e tre di livello *middle* con funzioni tecniche). Per l'ottimizzazione del ciclo di gestione dei fondi PNRR, relativamente all'*auditing* finanziario contabile e all'*auditing* sulla performance, l'Ente ha demandato le relative funzioni alla struttura interna presente nel Settore 5 - Gestione Economico Finanziaria e Risorse Umane, supportata dalla richiamata sezione *Attuazione PNRR* del Settore 4.

Relativamente alle necessità di monitorare, prevenire e individuare i rischi legati a fenomeni di frode, corruzione, conflitto di interessi e doppio finanziamento i controlli

adottati afferiscono a quanto già previsto con la normativa nazionale e riguardano: l'identificazione degli interventi con il sistema dei CUP; l'assegnazione dei CIG; la fatturazione elettronica con riportati i CUP e CIG; l'adozione di conti corrente dedicati e l'impiego di una codificazione contabile adeguata; la compilazione da parte degli operatori economici di specifiche dichiarazioni sostitutive per l'individuazione effettiva della titolarità dell'assetto proprietario e dell'assenza di potenziali conflitti di interesse, come anche la verifica presso altri enti dell'assenza di particolari criticità (ad es. visura camerale, informative antimafia, interrogazione del casellario giudiziale, verifiche presso agenzie fiscali). Ulteriori verifiche sono poi realizzate attraverso l'ausilio di apposite *check-list* predisposte dai Ministeri titolari delle misure PNRR.

Per quanto concerne la frequenza temporale delle verifiche, l'Ente ha dichiarato di procedere con una cadenza almeno semestrale. Inoltre, da giugno 2022, l'Ente ha potuto contare nell'inserimento tra il proprio organico della figura di Esperto in Monitoraggio e Rendicontazione. Tale risorsa è deputata a fornire supporto nella programmazione, pianificazione e gestione degli interventi oltre che nell'alimentazione dei dati sulla piattaforma REGIS. Essa contribuirebbe quindi a coordinare in maniera efficiente le diverse figure coinvolte nell'attuazione degli interventi all'interno dell'Amministrazione, anche con modalità di confronto informali con gli organi dirigenziali e mediante periodiche riunioni tra i vari soggetti interessati.

In proposito, la Sezione prende atto delle dichiarazioni rese, riservandosi di svolgere le verifiche ad essa intestate in ordine al ciclo di gestione dei progetti finanziati con risorse PNRR. La Sezione raccomanda altresì all'Ente di consolidare ulteriormente il coordinamento interno e il presidio dei cronoprogrammi, in modo da prevenire eventuali disallineamenti nella fase esecutiva e di rendicontazione, anche prevedendo l'adozione di specifici *report* per il controllo di gestione, non menzionati nella nota di riscontro dell'Ente il 7 agosto 2025.

9. Conclusioni

L'esame dei referti-questionario annuali e i chiarimenti forniti dall'amministrazione in sede istruttoria evidenziano un sistema dei controlli interni che, sebbene previsto formalmente in aderenza con la disciplina di riferimento anche attraverso il proprio regolamento, risulta, tuttavia, solo parzialmente adeguato sotto il profilo delle concrete modalità di funzionamento, con possibili e conseguenti ricadute negative sull'efficienza e sull'efficacia della gestione dell'Ente.

Tanto considerato, la Sezione rivolge al Comune di Gallipoli le seguenti raccomandazioni:

- a) porre maggiore attenzione nella formulazione della reportistica per le diverse tipologie di controllo interno così come disposto dal regolamento sui controlli interni dell'Ente stesso. La Sezione, inoltre, richiama il Comune di Gallipoli a adoperare una maggiore attenzione e coerenza per la predisposizione dei referti-questionario annuali nei prossimi esercizi e per la trasmissione della documentazione rilevante richiesta in occasione degli iter istruttori;
- b) con riguardo al controllo di gestione, si evidenzia il mancato superamento delle criticità già segnalate con precedente deliberazione n.4/2022/VSGC e quindi si richiama l'Ente ad intraprendere ogni azione necessaria per migliorare il proprio sistema di controllo di gestione e correlata reportistica, conformemente anche al dispositivo del proprio regolamento sui controlli interni e tenendo conto che, in carenza di adeguate misure, le stesse valutazioni sulle performance possono risultare viziate o comunque parziali;
- c) alla luce di quanto rappresentato con riferimento al controllo strategico, si sollecita l'adozione di quelle misure necessarie per raggiungere la piena conformità di tale tipologia di controllo al Regolamento sui controlli interni dell'Ente e di porre attenzione: all'elaborazione e applicazione anche di indicatori di innovazione e sviluppo; a consentire la verifica dello stato di attuazione dei programmi da parte dell'organo politico anche in base a parametri per il rispetto degli standard di qualità prefissati; a prevedere

l'inclusione presso la sezione Valore Pubblico del PIAO di indicatori di impatto in merito al *Benessere Equo e Sostenibile promossi dall'Agenda ONU 2030* e alla *Promozione e sostegno alle politiche giovanili di sviluppo e di aggregazione*;

- d) relativamente al controllo sulla qualità dei servizi, pur constatando un parziale progresso nel superamento delle criticità evidenziate con deliberazione n.4/2022/VSGC, si raccomanda l'Ente di proseguire nell'attività di miglioramento del controllo, anche avviando confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni e prevedendo forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento al funzionamento del sistema dei controlli interni negli anni 2021, 2022 e 2023 nel Comune di Gallipoli,

ACCERTA

la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del Comune di Gallipoli (LE), con le su esposte conclusive raccomandazioni, stanti le criticità rilevate in parte motiva e con riserva di verificare il superamento delle stesse in occasione dei prossimi cicli di controllo di competenza;

INVITA

il Comune di Gallipoli (LE) a adottare le misure necessarie tese al superamento delle criticità evidenziate nella parte motiva della deliberazione;

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Gallipoli (LE), al Segretario Generale e all'Organo di revisione;

- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 4 settembre 2025.

Il Magistrato relatore

Antonio ARNO'

Il Presidente

Cinzia BARISANO

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Elisabetta LENOCI